

Accertamento e riscossione dei tributi comunal

a cura di Giacomo Spatazza
19 giugno 2018



Accertamento dei tributi locali

Indice

- L'accertamento dei tributi: quadro di riferimento;
- Il sistema dei controlli incrociati;
- Le banche dati;
- Accertamento IMU / casi pratici;
- Accertamento Tassa rifiuti / casi pratici.

Comma 161, art. 1, L. 296/2006

“Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla **rettifica** delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’**accertamento d’ufficio** delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472..”

Comma 162, art. 1, L. 296/2006

elementi essenziali dell'avviso d'accertamento

“Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo..”

Comma 167, art. 1, L. 296/2006

compensazione tra debiti e crediti tributari

“Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune **a titolo di tributi locali.**”

Si tratta di disposizione che riguarda “solamente” la compensazione fra tributi. I Comuni disciplinano le modalità di compensazione all’interno dei regolamenti che disciplinano i vari tributi e/o con il regolamento generale delle entrate tributarie (per le compensazioni fra tributi differenti).

Art. 23, D.Lgs 472/1997 (modificato con D.Lgs 158/2015)

compensazione tra debiti tributari e crediti “anche” di altra natura

Art. 23. Sospensione dei rimborsi e compensazione

1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, **vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria**, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della **sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi**, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.
2. **In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.**
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido, sono **impugnabili avanti alla commissione tributaria**, che può disporre la sospensione ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
4. **Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie**, è ammessa azione **avanti al tribunale**, cui è rimesso il potere di sospensione

Art. 23 D.Lgs 472/1997

Cassazione Civile Sent. n. 16535 del 14-07-2010

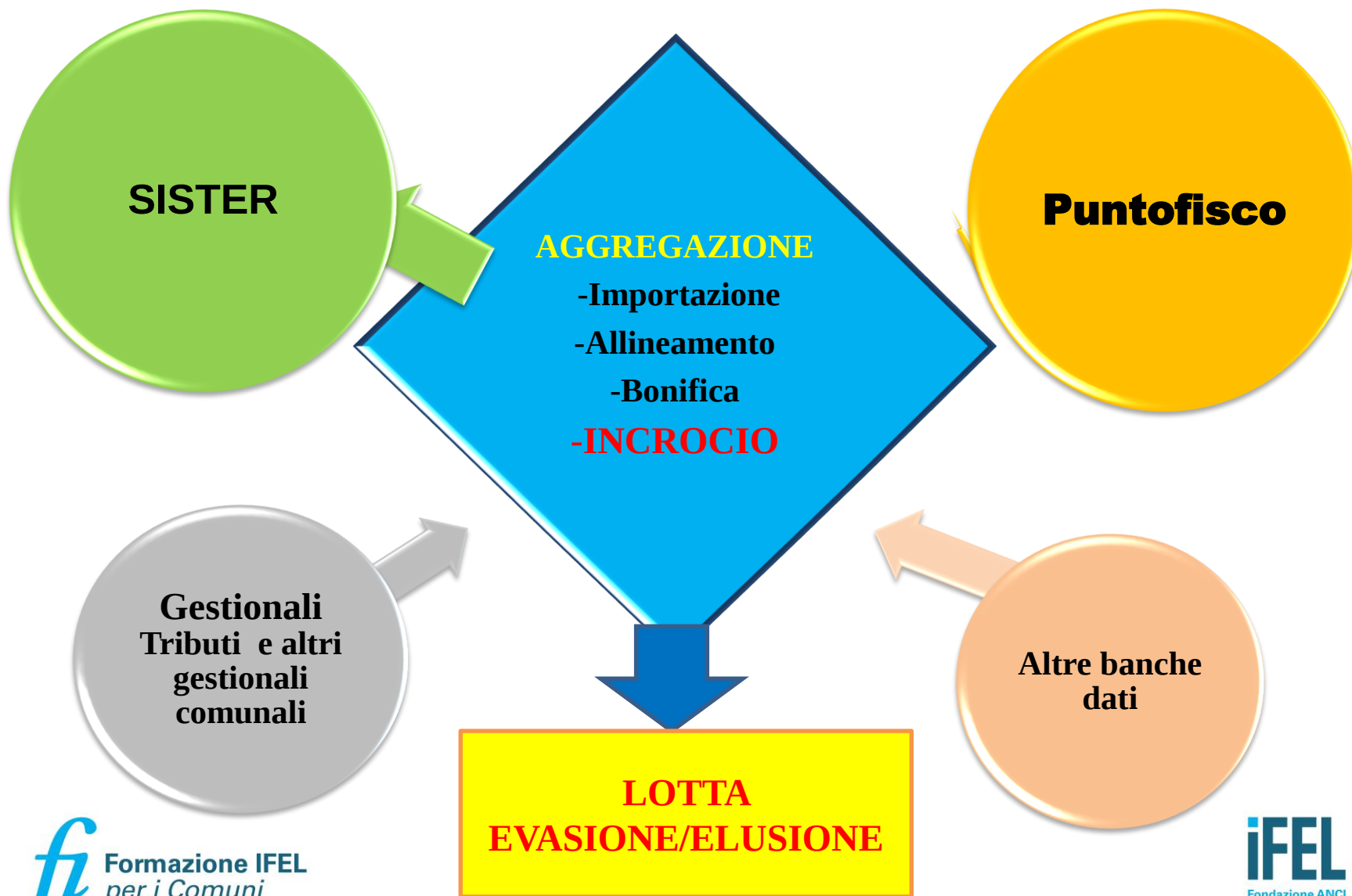
Per l'ampiezza e la genericità delle espressioni usate, nonché per le finalità che ha inteso perseguire, il *D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23*, deve essere letto nel senso che esso si riferisce a qualsiasi tipo di pagamento, concedendo all'Amministrazione la facoltà di sospendere l'esecuzione per il solo fatto dell'avvenuta emissione di un atto di contestazione o d'irrogazione di sanzioni.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 08-04-2015, n. 6980

Per dimostrare l'applicabilità dell'art. 23 a tutti i crediti di natura tributaria, e non solo all'ambito sanzionatorio, la Corte è partita dalla disciplina del fermo amministrativo: il fermo amministrativo è esteso alla generalità delle ragioni di credito vantate dall'amministrazione statale, e non subisce limitazioni particolari. Il potere di sospensione previsto dall'art. 23, avendo la stessa natura e funzione del fermo amministrativo, condivide con il fermo la medesima tensione alla generalità dei crediti, si intende in campo tributario.

Rappresentando la disciplina specifica in materia tributaria del fermo amministrativo, la norma di cui all'art. 23, non può riguardare quindi solo il credito sanzionatorio, ma deve concernere anche quello specificatamente tributario, in modo da comprendere la generalità dei crediti vantati dall'amministrazione finanziaria

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INCROCIATI



Banche Dati: fonti informative



Catasto immobiliare

- Note di variazioni immobiliari (ICI/IMU)
- Accatastamenti e variazioni (DOCFA e planimetrie)
- Fabbricati mai dichiarati (DOCFA e planimetrie)
- Dati metrici TARSU/TARES



- Utenze elettriche
- Utenze gas
- Contratti di locazione
- Dichiarazioni di successione
- Dichiarazioni dei redditi
- Bonifici bancari (ristrutturazioni)
- Dichiarazioni ENC



GESTIONALI

Tassa rifiuti

- Oggetti
- Denunce
- versamenti
- Riduzioni/ esenzioni

ICI-IMU

- Dichiarazioni
- Banca dati catastale
- versamenti
- residenze/nuclei familiari

ANAGRAFE

- Permessi di costruire
- ristrutturazioni
- demolizioni

Tecnico



ALTRE BANCHE DATI

- Comunicazioni cessione fabbricato (antiterrorismo)
- Dati INPS
- ACI-PRA
- Camera di Commercio (Telemaco o altri)
- Utenze idriche

IMU

Le fasi della gestione dell'IMU sono strettamente collegate alle caratteristiche peculiari del tributo.

- Come per l'ICI, gli **obblighi del contribuente** in relazione all'IMU sono di duplice natura:

- ❖ Obbligo dichiarativo;

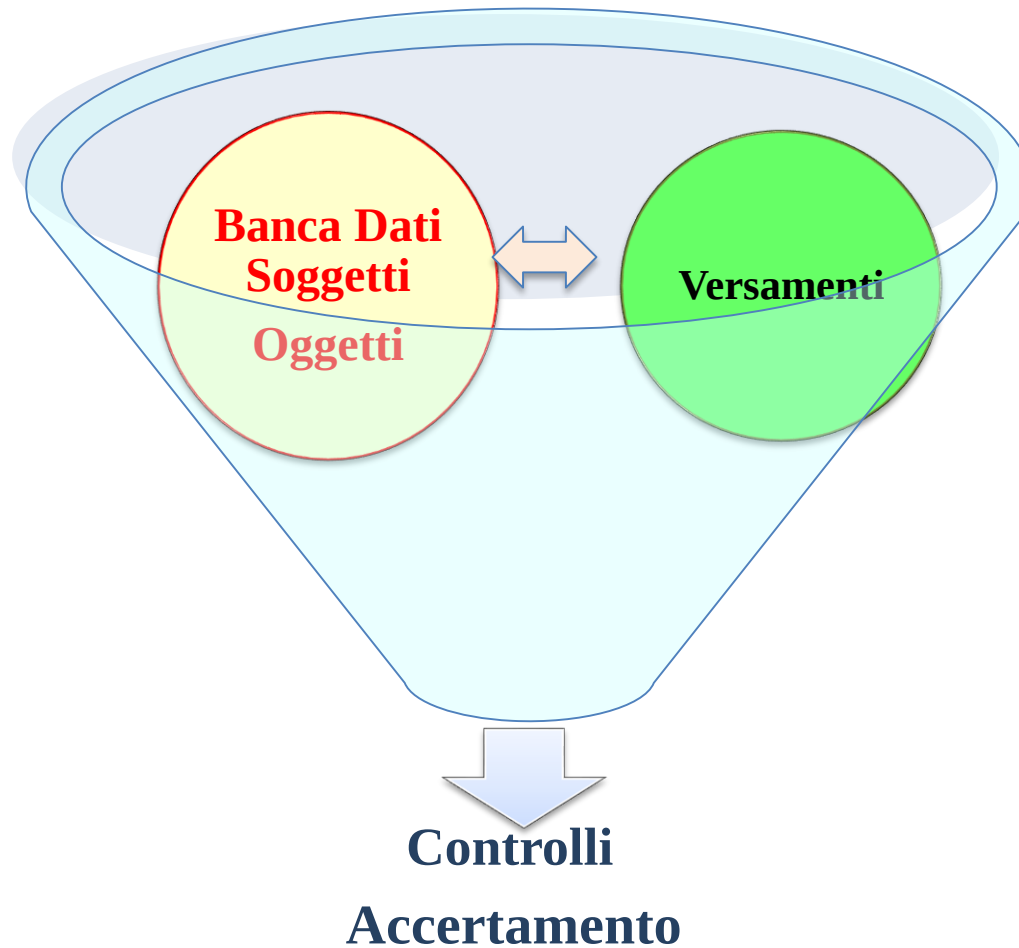
- Obbligo di versamento;

- ❖ Ai fini della *semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti*, l'obbligo dichiarativo è stato abolito in relazione a diverse fattispecie imponibili (informazioni di cui l'Ente già dispone) e sono state introdotte *nuove modalità di trasmissione delle dichiarazioni* in conformità agli obiettivi di dematerializzazione dei documenti e di digitalizzazione della P.A;

- L'IMU è un tributo in autoliquidazione.

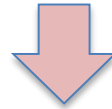
La gestione dei dati

Applicativo GESTIONALE IMU



La banca dati SOGGETTI-OGGETTI

La creazione di una banca dati dei soggetti-oggetti, la sua manutenzione e l'aggiornamento, costituiscono le fasi più importanti e delicate della gestione IMU



Fattore determinante per l'efficacia dei controlli e dell'accertamento

OBIETTIVO = avere una banca dati in grado di individuare:

- **i soggetti passivi;**
- **i relativi immobili posseduti;**
- **l'imposta dovuta;**
- **gli immobili dichiarati.**

Per realizzarla occorre IMPORTARE, ALLINEARE, BONIFICARE le serie di dati provenienti da una pluralità di fonti informative.

La banca dati SOGGETTI-OGGETTI

LE FONTI INFORMATIVE ESSENZIALI

- ❖ Dichiarazioni IMU
- ❖ MUI
- ❖ Dichiarazioni di successione
- ❖ Autocertificazioni
- ❖ Catasto
- ❖ Anagrafe

ULTERIORI FONTI INFORMATIVE

- ❖ Utenze
- ❖ Contratti di locazione
- ❖ Pratiche edilizie

Dichiarazioni IMU

- Presentate direttamente al Comune (in forma cartacea, via pec);
- Inviate telematicamente (dal 2017 tramite Entratel): scaricabili dal Portale del Federalismo Fiscale;
- ENC: scaricabili da Puntofisco;

NON più obbligatoria:

- atti per i quali è prevista la trasmissione del Modello Unico Informatico (dal 2008)
- informazioni a disposizione del Comune (Istruzioni Min. alla dichiarazione IMU)

Quando le informazioni presenti nella dichiarazione risultano imprescindibili?

- Aree fabbricabili (valore dichiarato);
- Leasing (per individuare il locatario – L. 220/2010)
- Immobili merce (dichiarazione “a pena di decadenza”)
- Per chi gode di riduzioni o esenzioni d’imposta;
- Fabbricati D dichiarati sulla base delle scritture contabili

Autocertificazioni

(D.P.R 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive di certificazione per usufruire di agevolazioni previste per legge oppure di aliquote agevolate.

(es. Fabbricati di interesse storico/ inagibili oppure aliquote particolari)

IMPORTANTE: la delibera di Consiglio che approva le aliquote può prevedere aliquote agevolate per usufruire delle quali occorre presentare autocertificazione “a pena di decadenza” : **Cass. n. 23926 del 11/10/2017**

(potestà regolamentare ai sensi art. 52 D.Lgs 446/1997)

Completezza ed affidabilità della banca dati soggetti - oggetti

VANTAGGI



PREVISIONI DI GETTITO

Solo una banca dati completa e affidabile consente di predisporre previsioni di gettito attendibili !

ACCERTAMENTO

- solo una banca dati completa ed affidabile consente di emettere l'accertamento nella forma corretta (*d'ufficio/in rettifica – omesso parziale versamento/omessa denuncia/infedele denuncia*)
- una banca dai “pulita” consente di lavorare meglio, riducendo i tempi di lavoro.

I versamenti

Il gestionale non deve solo essere in grado di importare i versamenti: è importante che si possano **“filtrare”** i versamenti in modo da:

- avere una rendicontazione puntuale dei versamenti, per codice tributo ma anche, in relazione all'accertamento, per quelli derivanti da rateizzazioni.
- operare selezioni in grado di individuare potenziali errori da parte dei contribuenti in relazione al codice tributo.

Quota Statale: è importante filtrare i versamenti al fine di individuare errori:

- es. ricerca dei versamenti, effettuati dal 2013 in poi, con codice tributo “quota statale” non più previsto dal 2013 (codd. 3915, 3917, 3919);
- Es. ricerca versamenti con Quota statale eccedente il dovuto (l'efficacia di questa estrazione dipende direttamente dal grado di “pulizia” della banca dati).

Accertamento: la pianificazione dei controlli

La pianificazione dei controlli è compito del Funzionario Responsabile.

A tal fine occorre considerare:

- La **tipologia dei controlli svolti** e gli **accertamenti inviati** negli anni precedenti (ultimi 5 anni);
- Le **caratteristiche peculiari del territorio** (vocazione industriale, commerciale del territorio/vocazione prevalentemente agricola),
- La **forza lavoro** a disposizione: occorre individuare precisamente i compiti di ciascuno tenendo conto delle specifiche professionalità;
- Le **fattispecie più rilevanti in termini di gettito** (es. per un Comune che in passato non ha attuato un adeguato contrasto all'evasione, può essere opportuno dare la precedenza ai controlli sui fabbricati Cat. D; in subordine ai controlli sulle aree fabbricabili, che però richiedono però maggior lavoro e il coinvolgimento della parte tecnica).

Caso 1. Fabbricati Cat. D in leasing

Obiettivo: individuare soggetti locatari che non hanno dichiarato l'immobile posseduto in locazione finanziaria (L. 220/2010).

Sussiste l'obbligo di dichiarazione ! ... ma non sempre la presentano

- a) **Fonte d'Innesco Primaria :** elenco immobili intestati alle società di leasing operanti sul territorio;
- b) invito o richiesta informazioni (comma 693, L. 147/2013). Possiamo contattare le società di leasing e chiedere l'elenco dei contratti relativi agli immobili posseduti;
- c) Banca dati TARI: immobili in banca dati, a seguito di presentazione della dichiarazione o accertamento;
- d) Banca dati Camera commercio/apertura unità locali;
- e) Ulteriori approfondimenti: intestazione utenze;

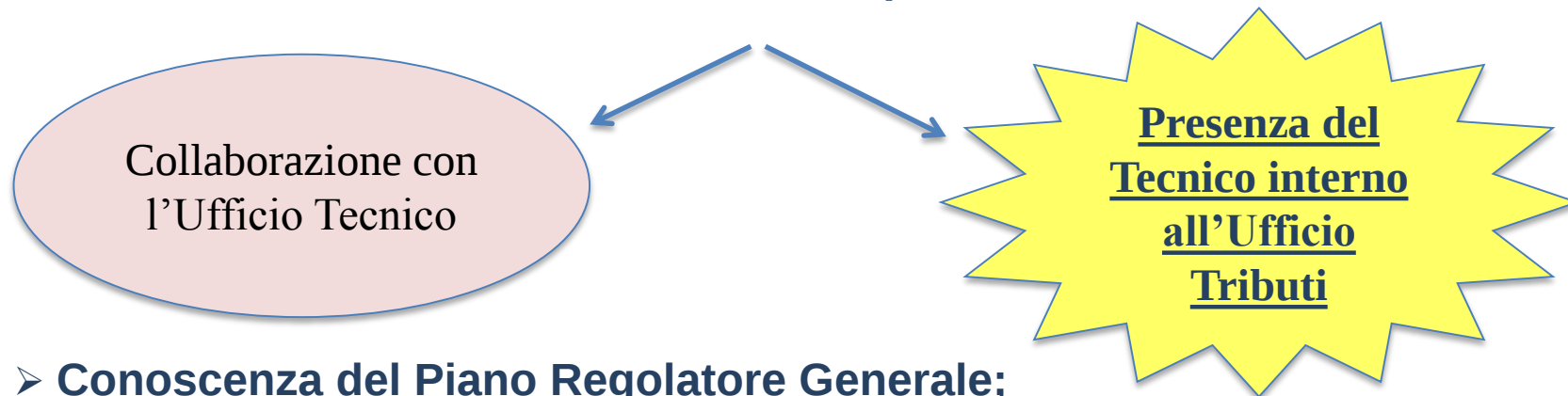
INCROCIO a)-e): individuazione di imprese che hanno omesso la dichiarazione IMU per fabbricati posseduti in locazione finanziaria;

AZIONE - CONVOCAZIONE - ACCERTAMENTO IMU

ATTENZIONE: IMU e Leasing in caso di mancata riconsegna dell'immobile (spesso riguarda imprese fallite) su cui è in essere un ampio contenzioso di importo rilevante!

Accertamento: aree fabbricabili

I controlli richiedono competenze tecniche.



- Conoscenza del Piano Regolatore Generale;
- Capacità di analizzare le peculiarità relative alle singole aree fabbricabili;
- Creazione di una banca dati di rogiti notarili delle aree fabbricabili,
- Presenza di una delibera dei valori delle aree per zone omogenee?

Caso 2. Accertamento IMU aree fabbricabili

Obiettivo: individuare le aree fabbricabili dichiarate con un valore inferiore ai valori deliberati dal comune.

Fonte primaria d'Innesco:

- a) per ciascuna annualità, estrazione dal gestionale IMU dei soggetti che dichiarano e/o che versano a titolo di aree fabbricabili;
- b) Dalla banca dati in possesso dell'ufficio tecnico, individuare tutte le aree fabbricabili del piano regolatore **correlate ai proprietari** e con indicazione della specifica **destinazione/ambito** e della **superficie** delle stesse;
- c) importare i valori delle deliberazioni per ciascuna destinazione/ambito;

INCROCIO a)-c) per individuare possessori di aree fabbricabili che dichiarano/versano sulla base di valori inferiori rispetto a quelli deliberati.

Si individua una lista di soggetti su cui effettuare poi i controlli puntuali: è probabile che si arrivi ad una...

AZIONE ACCERTAMENTO IMU

Abitazione principale

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore e il suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Abitazione principale

Concetto di NUCLEO FAMILIARE in IMU ...assenza di una definizione:

- Sicuramente non è nucleo familiare anagrafico, risultante dallo Stato di Famiglia;
- Non pare applicabile il concetto di nucleo familiare fiscale (composto da famigliari fiscalmente a carico);
- non c'è una vera e propria definizione civilistica; l'art. 144 c.c. non contribuisce a fare chiarezza, prevedendo che
“..i coniugi...fissano la residenza secondo le esigenze di entrambi e quelli preminenti della famiglia..”.

In assenza di provvedimento di separazione non ci sono elementi affinché il Comune possa riconoscere ai coniugi due abitazioni principali situate sul proprio territorio!

Accertamento: l'abitazione principale

Controlli sull'“abitazione principale” : requisito della dimora abituale del nucleo familiare.

CONTROLLI INCROCIATI

- **Anagrafe;**
- **Posizione TARI;**
- **Utenze (Puntofisco);**
- **Contratti di locazione;**

il contribuente ha stipulato, in qualità di locatario, contratto di locazione in relazione ad unità immobiliare abitativa (anche presso altro comune)

la moglie del contribuente (e/o i figli) risiede presso altro immobile situato nel Comune, da lei posseduto a titolo di abitazione principale

Caso IMU (dimora abituale)

Obiettivo: individuare le u.i. considerate “abitazione principale” per le quali non risulta soddisfatto il requisito della dimora abituale del nucleo familiare.

a) FONTE D' INNESCO PRIMARIA: Utenze (Puntofisco)

b) Gestionale IMU e Banca dati anagrafe: Il contribuente risiede anagraficamente presso l'abitazione posseduta;

INCROCIO a) e b): non risultano intestate utenze al contribuente, **oppure** le utenze risultano intestate al contribuente, ma i consumi risultanti dai dati delle utenze sono “minimi” e incompatibili con la situazione di “dimora abituale”

Ulteriore controllo: Tari:contribuente è iscritto a ruolo quale occupante dell'abitazione posseduta;

CONTROLLO PUNTUALE LOCAZIONI

il contribuente ha stipulato, in qualità di locatario, contratto di locazione in relazione ad unità immobiliare abitativa (anche presso altro comune)

CONTROLLO PUNTUALE ANAGRAFE

la moglie del contribuente (e/o i figli) risiede presso altro immobile situato nel Comune, da lei posseduto a titolo di abitazione principale

AZIONE: ACCERTAMENTO IMU

TASSA RIFIUTI (TARSU/TARES/TARI)

La Programmazione dell'attività d'accertamento deve tener conto delle due tipologie di attività: le LIQUIDAZIONI MASSIVE e l'ATTIVITA' D' ACCERTAMENTO VERA E PROPRIA

LIQUIDAZIONI MASSIVE (omessi/parziali versamenti)

In relazione a quest'attività l' indicatore di risultato più importante può essere espresso nella **CELERITA'** degli invii da parte del Comune.

Dal momento che la Tari è dovuta dagli occupanti, è importante procedere rapidamente alla notifica degli avvisi in relazione ai mancati pagamenti

- In relazione alle utenze non domestiche occorre tener presente che, in caso di cancellazione di una società in seguito a scioglimento/liquidazione, le probabilità di riscossione da parte dell'ente diventano piuttosto remote;
- Per le utenze domestiche bisogna procedere rapidamente, tenuto conto che nelle locazioni il soggetto passivo è il locatario ... e che ultimamente si è ridotta notevolmente la durata media dei contratti di locazione (locazioni brevi).

CONSIGLIABILE che l'invio delle liquidazioni massive non avvenga oltre due anni dalla scadenza dell'ultima rata TARI per l'anno di riferimento.

TASSA RIFIUTI (TARSU/TARES/TARI)

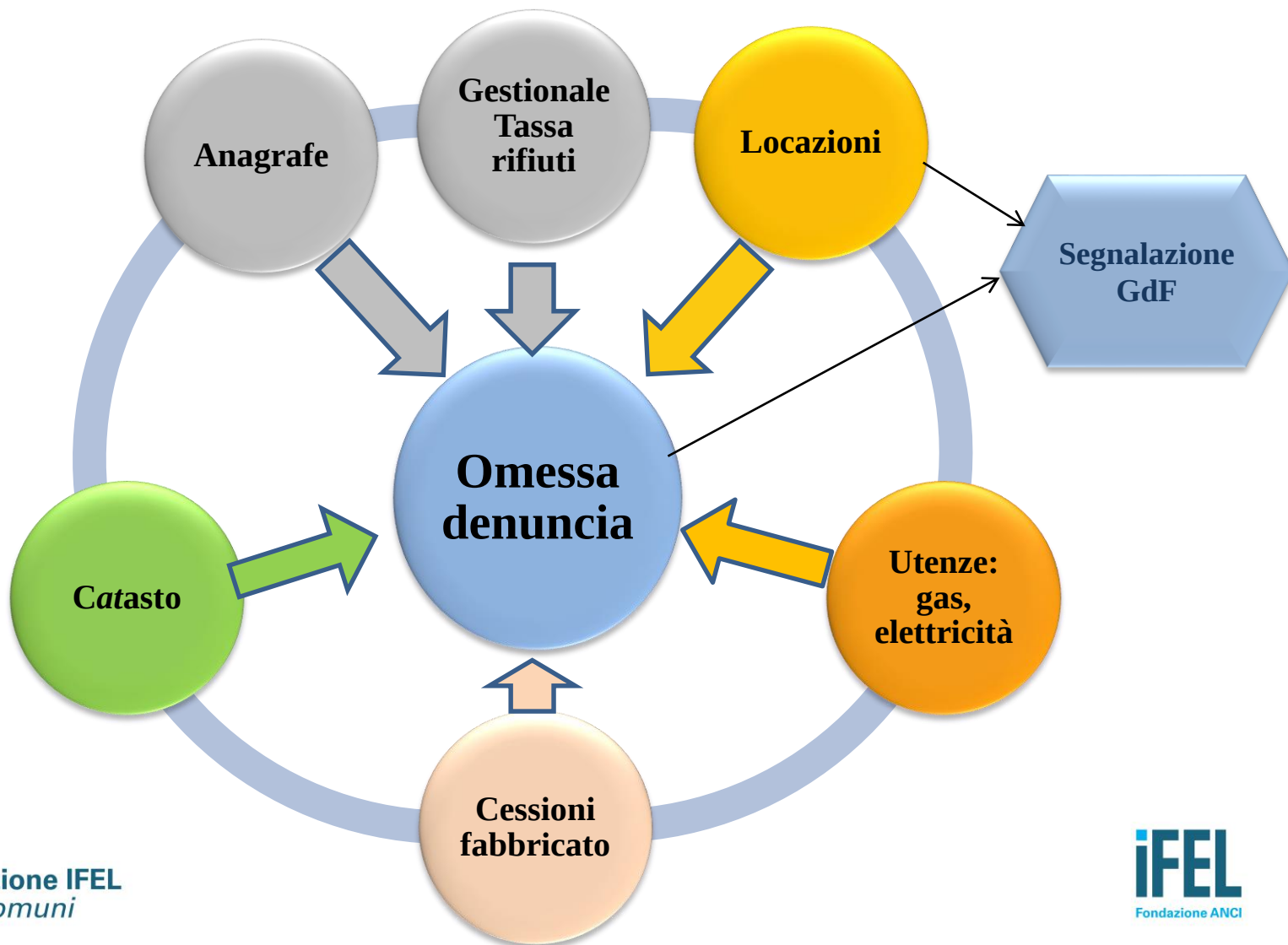
ATTIVITA' D' ACCERTAMENTO: (omesse/infedeli denunce)

- Controlli mirati all'individuazioni di occupazioni non dichiarate;
- Controlli puntuali sulle denunce presentate da utenze NON DOMESTICHE (detassazioni, riduzioni per avvio autonomo al riciclo di rifiuti speciali...);
- Controlli su superfici utenze DOMESTICHE: confronto con dati superficie catastale;

Per queste attività non è possibile individuare una percentuale di recupero considerata ottimale, in quanto incidono molte variabili quali le caratteristiche del territorio e le modalità di gestione del tributo,

Lo svolgimento costante di questi controlli costituisce di per sé indice di “buona gestione” della TARI;

Tarsu-Tares-Tari



Caso 1.

Obiettivo: individuare occupazioni non dichiarate ai fini TARI, in caso di mancato cambio della residenza

1. **Fonte Primaria d' Innesco:** Puntofisco: presenza di contratto di locazione stipulato tra proprietario e un terzo soggetto;
 2. **INCROCIO con** Banca dati Gestionale Tassa rifiuti: presenza di immobile non a ruolo (privo di occupazione) o a disposizione - Banca dati anagrafe: immobile privo di residenza;
 3. Bonifica elenco;
- **Ulteriori controlli:** Banca dati utenze: intestate al soggetto locatario;

AZIONI:



➤ = ACCERTAMENTO PER OMESSA DENUNCIA

Tarsu / Tares / Tari

Caso 2.

PARTENDO DALLA SELEZIONE DEL CASO 1. IMMOBILI PER I QUALI:

- Banca dati Tassa rifiuti: presenza di immobile non a ruolo o a disposizione;
- Banca dati anagrafe: immobile privo di residenza;
- MA...Puntofisco: assenza di qualsiasi contratto locazione a carico del proprietario;

- **INCROCIO Comunicazione -ai fini antiterrorismo- di cessione fabbricato in “comodato” (D.L.59/1978 e D.Lgs 23/2011) oltre 6 mesi;**
- Controllo ulteriore Banca dati utenze: intestate al comodatario (o al proprietario!!);

AZIONI:

- = ACCERTAMENTO PER OMESSA DENUNCIA Tarsu/Tares/Tari
- Possibile segnalazione a Gdf in caso di assenza di rapporti di parentela fra comodante e comodatario;

TARSU/TIA: unità immobiliari a destinazione ordinaria

Art 1 comma 340 – Legge n. 311/2004

Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
sono aggiunti i seguenti periodi: *«A decorrere dal primo gennaio 2005, per le*
unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto
*edilizio urbano, **la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore***
all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri
***stabiliti da regolamento di cui al d.p.r. 23 marzo 1998, N. 138;** per gli*
immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione
agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a
seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con
quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con
provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali.

D.P.R. 138 del 23/03/1998

Criteri generali

Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i **muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero** fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, **aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale.**

La superficie degli **elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili**, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati. La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene **arrotondata al metro quadrato.**

D.P.R. 138 del 23/03/1998

TIPOLOGIA SUPERFICIE	IMPUTAZIONE PERCENTUALE
superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali (bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili)	100%
vani accessori a servizio indiretto dei vani principali (soffitte, cantine e simili comunicanti con i vani principali)	50%
vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili NON comunicanti con i vani principali	25%
vani accessori a servizio diretto dei box	50%
balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, comunicanti con i vani principali	30 % fino a 25 mq 10 % per i mq eccedenti

D.P.R. 138 del 23/03/1998

TIPOLOGIA SUPERFICIE	IMPUTAZIONE PERCENTUALE
balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, NON comunicanti con i vani principali	15 % fino a 25 mq. 5 % per i mq eccedenti
area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare	10 % fino alla superficie dei vani principali 2 % per mq eccedenti
parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unità immobiliari di categoria A7 e A8	10 % su mq non eccedenti il quintuplo della superficie dei vani principali 2 % per mq eccedenti il predetto limite

Tarsu: superficie accertamento

Determinazione Agenzia Territorio 09/08/2005

per le unità immobiliari classificate nelle categorie vigenti da A/1 ad A/9 e A/11, **non sono considerate le superfici** delle aree scoperte relative a:
balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti

... ma l'art. 1, comma 340 , Legge n. 311/2004, dispone che la superficie catastale è determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.p.r. 23 marzo 1998, N. 138!

TARES/TARI: ACCERTAMENTO u.i. a destinazione ordinaria: presunzione semplice

TARES

Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. (art. 14 comma 9 D.L. 201/2011)

TARI

Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla Tari quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. (art. 1 comma 646 L.147/2013)

TARES/TARI: ACCERTAMENTO u.i. a destinazione ordinaria



- Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate n. 39724 del 29/03/2013 (riferito alla Tares);
- Comunicato stampa Ag. Entrate 09/11/2015;
superfici al netto di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti.

... ma sia l' art. 14, comma 9, D.L. 201/2011 (Tares) sia l'art. 1, comma, 646 L.147/2013 (TARI), prevedono che, in sede d'accertamento, il Comune può considerare l'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.p.r. 23 marzo 1998, N. 138!

Accertamento Tassa rifiuti

80% di

145/100*80=116 mq

DATI DI CLASSAMENTO					
Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita
	A/7	3	7,5 vani	Totale: 145 m² Totale escluse aree scoperte** : 140 m²	Euro 794,05 Variazioni superficie: 140 m²

[n. 4 piano: S1-T-1;

DATI DI CLASSAMENTO						
Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
	A/7	3	7,5 vani		Euro 794,05	VARL n. MO TOPO

DI n. 4 piano: S1-T-1:

ATTENZIONE

- I CONTROLLI INCROCIATI SONO ORMAI UNO STRUMENTO FONDAMENTALE PER GLI UFFICI TRIBUTI IN QUANTO CONSENTONO DI ELABORARE “**LISTE**” DI POSIZIONI CHE EVIDENZIANO “**POSSIBILI**” CASI DI EVASIONE/ELUSIONE.
- TALI LISTE COSTITUISCONO PERCIO’ UNA BASE DI PARTENZA SELEZIONATA PER PROCEDERE CON I **CONTROLLO PUNTUALI**, CHE TUTTAVIA RIMANGONO **IMPRESINDIBILI**.

Tributi Minori: ICP

Corte Costituzionale sentenza n. 15 del 20/01/2018

La sentenza in oggetto riguarda la legittimità dell'art. 1, comma 739, L. 208/2015, Il quale dispone che *“l'art. 23, comma 7 del D.L. 87/2012, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1. della L. 12/2000 si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima dell'entrata in vigore del predetto art. 27...”*

La Suprema Corte con la sentenza 15/2018 ne ha confermato la legittimità...con un'interpretazione che crea enormi problemi per i Comuni!

Ricostruiamo la vicenda:

- ✓ DPCM 16/2/2001: riformulazione delle tariffe ICP per classi demografiche di comuni;
- ✓ Art. 11, comma 10, DLgs 446/1997 aveva previsto la facoltà di **aumentare le tariffe fino al 20% dal 01/01/1998 e fino al 50% dal 01/01/2000;**
- ✓ Art. 23, comma 7, DLgs 83/2012, in vigore dal 26/06/2012, aveva disposto che *“dalla data di entrata in vigore del presente D.L. sono abrogate le disposizioni di legge indicate nell'allegato 1”* (in cui era compreso il succitato art, 11, comma 10 Dlgs 449/1997)

Tributi Minori: ICP

Corte Costituzionale sentenza n. 15 del 20/01/2018

I Comuni, sulla base dell'art. 23 D.L. 83/2012, oggetto di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 739 L. 208/2015, avevano preso atto che erano fatti salvi tutti gli aumenti approvati entro il 26/06/2012 e che, solo a partire da questa data, non potevano più essere deliberati aumenti. Tuttavia, ai sensi del comma 169, L. 296/2006, la maggior parte dei comuni che aveva deliberato aumenti prima del 26/06/2012 **ha prorogato tacitamente le tariffe anche per gli anni successivi al 2012.**

Nella sentenza 15/2018 la Corte Cost., nel confermare la legittimità dell'art. 1, comma 739 L. 208/2015, **evidenzia anche che il comma 739 non legittimava i comuni a confermare tacitamente, per gli anni successivi al 2012, le tariffe contenenti gli aumenti (legittimamente approvati fino al 26/06/2012).**

Conseguenza: ... pioggia di richieste di rimborso!!!

Come comportarsi? IFEL consiglia, per ora, di non rispondere con il diniego a tali istanze: in caso di silenzio/diniego il contribuente avrà 10 anni per proporre ricorso.

Annullamento delle delibere in autotutela? È una decisione politica ...tuttavia, fino a quando non ci sarà l'annullamento delle delibere, il Funzionario Responsabile o il Concessionario non dovrebbero disporre rimborsi (rischio di "danno erariale").

La riscossione dei tributi comunali

Indice

- Atti propedeutici alla riscossione
- Strumenti per la gestione della fase pre-coattiva
- Attivazione della riscossione coattiva: termine di decadenza
- La RISCOSSIONE COATTIVA: potestà regolamentare accertamento e riscossione/forme di gestione della riscossione/il “vecchio” sistema Equitalia e la previsione di uscita dei Comuni/La nuova Agenzia Entrate Riscossione/l’affidamento;
- La peculiarità della riscossione pubblica in Sicilia;
- L’ingiunzione fiscale;
- Le misure cautelari (fermo amministrativo, ipoteca)
- Le azioni esecutive (pignoramento immobiliare, pignoramento presso terzi)
- Le inesigibilità: comunicazioni di discarico per inesigibilità/ inesigibilità nella riscossione tramite ingiunzione;
- Le scelte del comune sulla riscossione coattiva: ruolo o ingiunzione?
- Bando di gara per l’affidamento della riscossione: criticità

Atti propedeutici alla riscossione

- Le norme sui tributi locali prevedono l'inderogabilmente la necessità della notifica di un **AVVISO D' ACCERTAMENTO**

L'atto di accertamento, una volta divenuto definitivo, rappresenta il **titolo esecutivo**.

Cassazione n. 8764 del 7 ottobre 1996

L'ingiunzione o la cartella conservano l'efficacia di mero atto riproduttivo di quel titolo ma impugnabile solo per vizi propri e non anche per motivi attinenti la pretesa tributaria: se il titolo esecutivo è viziato, lo sarà anche l'ingiunzione o la cartella.

- Gli **avvisi di pagamento** (vedi avvisi TA RI) o i c.d. **“Solleciti”** non rendono la pretesa definitiva e non rappresentano pertanto titolo esecutivo.

- Recentemente, nell'ottica di uno spirito di reciproca collaborazione con il contribuente e con la finalità di incentivare i pagamenti senza applicazione di ulteriori oneri a carico dei contribuenti, si stanno individuando e sviluppando sempre più frequentemente nuove forme di riscossione, legate alla fase intermedia tra l'accertamento e l'avvio delle procedure per la riscossione coattiva del credito: la c.d. RISCOSSIONE PRE-COATTIVA

Gli Strumenti per la riscossione pre-coattiva

In relazione agli accertamenti divenuti definitivi, è possibile attivare la fase pre-coattiva, che potrà consentire di riscuotere una parte dei crediti prima di attivare la riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione o ruolo.

Alcuni esempi:

- **INVIO DI SOLLECITI** di pagamento, con l'intimazione di attivare la riscossione coattiva in caso di mancato pagamento. Tali solleciti possono avere maggior efficacia se:
 - a) l'ente, dotato di banche-dati in grado di individuare beni del debitore **“potenzialmente aggredibili”**, appone **l'indicazione di tali beni nel sollecito** (ad es. indica la targa di un automezzo posseduto sul quale potrà iscrivere fermo amministrativo);
 - b) Viene indicata nel sollecito la **possibilità di rateizzare il debito**: a tal proposito occorre precisare, nei regolamenti, che è possibile richiedere la rateizzazione anche una volta che l'atto è definitivo (o perlomeno evitare di indicare che l'atto definitivo non può più essere rateizzato). In tal senso può essere utile anche il Regolamento sulla Riscossione coattiva.

Gli Strumenti per la riscossione pre-coattiva

➤ Strumenti di **RISCOSSIONE di NATURA-PRIVATISTICA:**

Spesso le società di riscossione propongono agli enti strumenti alternativi per la fase pre-coattiva: accanto a lettere di sollecito, viene proposta la possibilità di **contattare telefonicamente i contribuenti** nella fase pre-coattiva.

In effetti esistono molte società, che si occupano di riscossione per soggetti privati (es. Banche o grandi società multiutility), che hanno a disposizione le banche dati telefoniche (cellulari compresi).

Vista la natura privatistica di tali azioni:

- ☐ Occorrere consultare preventivamente le Amministrazioni e specificare dettagliatamente le modalità di esercizio di tali azioni in sede di affidamento;
- ☐ Monitorare lo svolgimento di tali azioni ovvero strutturarle in modo che l'Ufficio Tributi sia coinvolto insieme alla società di riscossione (es. lettera e telefonata dovranno indicare di prendere contatto con l'Ufficio Tributi).

Attivazione della riscossione coattiva: termine di decadenza

Comma 163, art. 1, L. 296/2006

“Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”

Vale sì per le ingiunzioni che per le cartelle emesse a seguito di ruolo.

Per i ruoli, ATTENZIONE al termine di cui all' art. 19, comma 2 del D. Lgs. 112/1999 (l'agente nazionale ha nove mesi per notificare la cartella dalla consegna del ruolo)

Art. 52, comma 5 D.Lgs 446/1997 Potestà regolamentare in materia di accertamento e riscossione

I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n.142 (ora art. 30-35 D.Lgs 267/2000);

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

... potestà regolamentare

- 3)** la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
- 4)** le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.
- c)** l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
- d)** il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

Forme di gestione di accertamento e riscossione

- ☐ Gestione diretta;
- ☐ Gestione associata;
- ☐ Società in house;
- ☐ Società miste con il socio privato iscritto all'albo previsto dall'art. 53 ed affidamento con procedura ad evidenza pubblica;
- ☐ Soggetti privati iscritti all'albo mediante procedura ad evidenza pubblica;
- ☐ Operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese UE.

Riscossione tramite società pubblica: EQUITALIA

DL 203/2005 ARTICOLO 3: AFFIDAVA LA FUNZIONE PUBBLICA DI RISCOSSIONE AD AGENZIA DELLE ENTRATE CHE LA ESERCITAVA TRAMITE UNA SOCIETA' PUBBLICA

Inizialmente tramite la società RISCOSSIONE SPA (51% capitale Agenzia Entrate 49% INPS)

➤ **EQUITALIA + RISCOSSIONE SICILIA SPA + SCORPORATE**

Entro il 31/12/2010 la società pubblica avrebbe dovuto completare l'acquisizione delle società di riscossione tramite il riacquisto delle azioni cedute, per poi arrivare ad un REGIME CONCORRENZIALE ANCHE PER IL RUOLO/CARTELLA

- EQUITALIA NORD
- EQUITALIA CENTRO
- EQUITALIA SUD
- EQUITALIA SPA
- EQUITALIA GIUSTIZIA

La previsione dell' uscita di Equitalia per accertamento/riscossione delle entrate dei comuni

Il D.L. 70/2011, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, modificato dall'art. 9, comma 4, del decreto legge n. 174 del 2012, all'art. 7 comma 2, **lett. gg- ter)** prevedeva che: “a decorrere dal 30 giugno 2013, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, **dei comuni e delle società da essi partecipate”.**

Termine prorogato diverse volte ... fino al 31/12/2016....poi al 30/06/2017

La previsione della riscossione delle entrate comunali tramite ingiunzione

Il comma **gg -quater** dell'art. 7 comma 2 del d.l. 70/2011 stabilisce che: a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie sulla base dell'**ingiunzione** prevista dal testo unico di cui al **regio decreto 14 aprile 1910, n. 639**, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le **disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602**, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

D.L. 193/2016: soppressione di Equitalia e nuova Agenzia Entrate Riscossione

Il D.L.22/10/16, n. 193, convertito dalla legge 01/12/16, n. 225 all'art. 1, a far data dal 1 luglio 2017, ha sciolto Equitalia e le sue partecipate (ad eccezione di Equitalia Giustizia), ed ha attribuito le funzioni di riscossione alla nuova **Agenzia delle Entrate-Riscossione**, un ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, sottoposto all'indirizzo ed alla vigilanza del MEF

Il nuovo soggetto Agenzia Entrate Riscossione:

- Subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia;
- Assume la qualifica di agente della riscossione sulla base delle disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- A decorrere **dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate (Modifica introdotta dal DL 50-art.35)**

Soggetti ammessi alla riscossione mediante ruolo

L'art. 1, comma 3 del DI n. 193 del 2016, così come modificato dal DI n. 50 del 2017, prevede espressamente che il nuovo soggetto può *“anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”*.

L'art. 1, comma 3 della legge 196 del 2009 del definire le amministrazioni pubbliche effettua anche un rinvio alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165 del 2001, per cui è ampia la gamma di soggetti ammessi.

Pertanto::

- fino al 30/06/2017 Equitalia (poi il soggetto subentrante nei rapporti pendenti) riscuotono ex lege a seguito della semplice consegna del ruolo;
- dal 1/7/2017 *agenzia Entrate Riscossione* riscuote solo previa delibera di affidamento;

Le peculiarità della Riscossione pubblica in Sicilia

- ✓ Il servizio regionale di riscossione siciliano, storicamente, si è sviluppato come **sistema parallelo a quello nazionale**;
- ✓ Con l'art., L. R. 19/2005 veniva recepito l'art. 3 del D.L. 203/2005 e si passava dall'affidamento in concessione a soggetti privati alla riscossione dell'Amministrazione Finanziaria, che la esercitava mediante società pubblica costituita ad hoc;
- ✓ Il 06/04/2006 viene costituita **Riscossione Sicilia Spa** (Regione Sicilia 60% e Agenzia Entrate 40%);
- ✓ Dopo varie cessioni di quote di Riscossione Sicilia Spa (anche a Banca Monte Paschi) , con Decreto Assessoriale 28/09/2011, la partecipata “Serit Spa”, con un’operazione di fusione per incorporazione “inversa”, incorpora Riscossione Sicilia Spa e ne assume la denominazione sociale;... poi la Regione Sicilia acquista quote azionarie da Equitalia (e la Regione arriva così a detenere circa 99% delle azioni);

Le peculiarità della Riscossione pubblica in Sicilia

- ✓ Giunta regionale: con delibera n. 288 del 07/07/2017 ha affidato a Riscossione Sicilia Spa la riscossione coattiva, per i ruoli destinati ai residenti in regione, e ad Agenzia Entrate Riscossione, per i ruoli destinati ai residenti fuori regione;
- ✓ Anche i Comuni, per poter trasmettere i ruoli, devono pertanto fare una delibera con il duplice affidamento !
- ✓ Con la Legge 11/08/2017, art. 28, si autorizza il Governo regionale ad avviare le procedure di liquidazione della società Riscossione Sicilia Spa in attuazione dell'art. 1 del D.L. 193/2016: entro il 31/12/2018 la Regione Sicilia dovrà convenire con il MEF il completo trasferimento delle funzioni da Riscossione Sicilia Spa ad Agenzia Entrate Riscossione.
- ✓ Sorgono problemi legati al “passaggio” dei dipendenti di Riscossione Spa ad Agenzia Entrate Riscossione (passaggio automatico possibile senza concorso?...)

L'affidamento ad Agenzia delle entrate è esclusivo?

Su questo tema si sono registrate opinioni discordanti.

IFEL, con nota del 14/06/2017, ha precisato che:

- non occorre adottare alcuna convenzione specifica, perché le condizioni di svolgimento del servizio-riscossione sono regolate, sia in termini di costo che di rendicontazione, dalle disposizioni che erano state applicate per Equitalia;
- La delibera di affidamento ad Agenzia Entrate Riscossione non impegna il comune ad affidare “in via esclusiva” tutte le proprie entrate: l'ente può decidere legittimamente di utilizzare alternativamente sia il ruolo che l'ingiunzione di cui al R.D. 639/190, in coerenza con le proprie previsioni regolamentari e con la propria struttura organizzativa;

Il Regolamento della Riscossione coattiva

Salvo il caso di affidamento integrale ed esclusivo ad Agenzia Entrate riscossione è' consigliabile predisporre un **Regolamento della Riscossione coattiva**:

➤ Per dettare le linee di indirizzo generali sulla gestione della riscossione coattiva:

- a) i criteri in base ai quali il comune riscuote tramite ingiunzione ovvero tramite ruolo (es. differenziazione per tipologia entrate);
- b) Individuare le tappe del processo e definire le responsabilità, anche dei concessionari;

➤ Per definire i criteri operativi per i concessionari in merito a interessi, regole per le rateizzazioni, spese della procedura (spese postali), disciplinare le inesigibilità;

La riscossione tramite ingiunzione

L'ingiunzione è un **titolo esecutivo speciale** unilateralmente formato dalla Pubblica Amministrazione. *Il titolo esecutivo è requisito necessario per avviare le azione esecutive e cautelari.*

Il titolo esecutivo garantisce le caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.

Ai sensi dell'art. 474 c.p.c, comma 2 , sono titoli esecutivi:

- a) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;*
- b) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali e gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia*
- c) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale*

L'art. 2 del RD 639/1910 dispone che *“il procedimento di coazione comincia con l'ingiunzione, la quale consiste nell'ordine emesso dal competente ufficio dell'ente creditore di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta”*

Si tratta di un ordine di pagamento preordinato all'espropriazione dei beni del debitore.

L'ingiunzione: vidimazione e notificazione

Visto di esecutorietà

La vidimazione e l'esecutorietà dell'ingiunzione, originariamente riservate al pretore (art.2), è ora apposta dal **Funzionario Responsabile del servizio** (modifica apportata con art 229 della L.51/1998). Per i Tributi dal Funzionario Responsabile del Tributo.

Notificazione

Il R.D. 639/1910 indicava l'Ufficiale giudiziario quale soggetto competente. Oggi si applicano le disposizione di cui all' Articolo 12 legge 890/1982: le norme sulla **notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta** sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso.

- L'art. 14 della legge 890/1982 stabilisce poi che la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari, nonchè, ove ciò risulti impossibile a cura degli ufficiali giudiziari, dei **messi comunali**.

PERCIO': notifica tramite raccomandata giudiziaria (busta verde) o messo notificatore.
NO RACCOMANDATA A.R. (valida solo per gli accertamenti)

Ingiunzione: i requisiti dell'atto

- Indicazione del funzionario responsabile del procedimento (DL 248/2007 art. 36, comma 4, ter – disposizione scritta per i ruoli, valida anche per le ingiunzioni);
- Indicazione dell'Ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni;
- Richiamo all'atto di accertamento che ha originato l'ingiunzione (dettaglio importi);
- Indicazione dell'Ufficio presso cui è possibile presentare istanza di riesame in autotutela
- Indicazione dell'autorità giudiziaria presso cui è possibile impugnare l'atto, nonché i termini e le modalità del ricorso;
- La sottoscrizione del Funzionario Responsabile

Ingiunzione rinforzata

Il comma **gg -quater** dell'art. 7 comma 2 del d.l. 70/2011 "...i comuni effettuano la riscossione **nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 602**, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare”

Pertanto il soggetto agente, in caso di mancato pagamento dell' ingiunzione, il Comune può attivare:

MISUERE CAUTELARI: FERMO AMMINISTRATIVO E IPOTECA

MISURE ESECUTIVE: PIGNORAMENTO IMMOBILIARE / PIGNORAMENTO DI CREDITI e BENI PRESSO TERZI

Comunicazioni per i crediti fino a 1000 Euro

Legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1, comma 544

In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione,, **non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio**, mediante posta ordinaria, di una **comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.**

La disposizione non si applica qualora l'ente creditore abbia notificato al debitore, ai sensi del comma 539 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, la comunicazione di inidoneità della documentazione prodotta per la sospensione della riscossione.

Le misure cautelari: il fermo amministrativo

Il **fermo amministrativo** e l'**ipoteca** hanno la funzione di “conservare” il bene o i beni del debitore a garanzia del debito, allo scopo di poterli assoggettare, in un secondo momento, ad esecuzione forzata.

Il Fermo Amministrativo

L'art. 86 del D.P.R. n. 602/73 prevede che decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una **comunicazione preventiva (c.d. “preavviso di fermo”)** contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.

Le misure cautelari: il fermo amministrativo

L'iscrizione del fermo amministrativo produce i seguenti effetti:

- Il veicolo soggetto a fermo non può circolare;
- Nel caso in cui il veicolo sottoposto a fermo venga trovato a circolare, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'Art. 214 del D.Lgs. 285/92, da un minimo di euro 714 ad un massimo di euro 3.086;
- In caso di sinistro verificatosi con il veicolo soggetto a fermo, la compagnia assicuratrice, a seconda delle condizioni contrattuali sottoscritte, potrà eventualmente esercitare il diritto di rivalsa sull'assicurato.

La cancellazione dell'iscrizione del fermo:

- è subordinata all'integrale pagamento del debito oltre agli interessi per ritardato pagamento ed alle ulteriori spese esecutive;
- viene effettuata a cura del contribuente presso il PRA, esibendo la revoca rilasciata dall'ente che ha iscritto il fermo (senza dover corrispondere ulteriori spese - art. 7 comma 2 gg-octies del D.L. 70/2011)

Le misure cautelari: l'ipoteca

Art 77 DPR. 602/73

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

1-bis L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purchè l'importo complessivo del credito per cui si procede **non sia inferiore complessivamente a ventimila euro;**

2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorso sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.

Le misure cautelari: l'ipoteca

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

2-bis. L'agente della riscossione e' tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una **comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca.**

IPOTECA ESATTORIALE E INGIUNZIONE

L'applicazione dell'ipoteca sulla base del titolo costituito dall'ingiunzione è stata oggetto di controversie tra comuni e conservatorie locali: Le conservatorie, sulla base della circolare 4/T 2008 Agenzia Territorio e di sentenze favorevoli, sostenevano che l'ingiunzione non fosse titolo sufficiente per l'iscrizione dell'ipoteca e per l'applicazione delle esenzioni di cui agli artt. 47 e 47-bis del DPR 602.

La soluzione pare essere arrivata con la risoluzione Agenzia entrate 149/E 12/12/2017 che ritiene legittima l'iscrizione ipotecaria con ingiunzione in esenzione di spese. Tuttavia la questione non pare definitivamente risolta e le conservatorie possono creare ostacoli.

Azioni esecutive: il pignoramento immobiliare

Il **pignoramento** è l'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni a esso assoggettati e i frutti di essi, con l'avvertimento che qualsiasi atto sarà invalido (art. 492 c.p.c.). È disciplinato dal Libro III del c.p.c. (artt. da 491 a 497).

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE (ART. 76 DPR 602/1973)

Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 c.p.c (**intervento nell'esecuzione dei creditori con titolo esecutivo**) del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

- a) non da' corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e' adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
- b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se e' stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.";

Azioni esecutive: il pignoramento immobiliare

L'agente della riscossione non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1.

Il pignoramento immobiliare è un'azione esecutiva molto difficile da esperire:

- Visti i limiti imposti dalla modifica dell'art. 77 apportata con L. 98/2013;
- Visto che spesso ci sono già ipoteche di banche di primo grado;
- Molto più spesso gli enti locali intervengono in un pignoramento già iniziato da un altro creditore (spesso Banche).

-N.B. Le esecuzioni dei pignoramenti immobiliari necessitano dell'intervento dell'Ufficiale della Riscossione di cui all'art. 42 del D.Lgs 112/1999 (che esercita le funzioni dell'ufficiale giudiziario). Occorre la nomina del Sindaco.

Azioni esecutive: il pignoramento presso terzi

L'art. 543. c.p.c prevede che il pignoramento presso terzi si esegua mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore. L'atto deve contenere:

- L'intimazione al terzo di non disporre delle cose indicate
- La citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice per rendere la dichiarazione di quantità

Il DPR 602/1973 distingue due tipi di pignoramento presso terzi:

- a) Quello di fitti e pigioni (artt. 72, 72-bis, 72-ter);
- b) Quello di cose del debitore in possesso di terzi (art. 73)

Pignoramento crediti presso terzi

1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; (344)

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme. (343)

1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. (342)

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2.

Limiti di pignorabilità

1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad **un decimo per importi fino a 2.500 euro** e in misura pari ad un **settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro**.
2. Resta ferma la misura di cui [all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile](#), se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro (**“il quinto dello stipendio”**).
- 2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo. (346)
- 2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi

1. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o è dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo. (349) 1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalità previste dall'articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita.

Anche in questo caso, come nel pignoramento di fitti, sarà necessaria la
Dichiarazione stragiudiziale 75-bis 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.

Le inesigibilità (ruoli consegnati all'agente nazionale Equitalia/ Agenzia E-Riscossione)

Discarico per inesigibilità – Art. 19, D.Lgs. 112/1999

1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore una comunicazione di inesigibilità.

Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite dal MEF entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. La comunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure di esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31/12 dell'anno di chiusura delle attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa.

REGOLA GENERALE: trasmissione entro 3 anni dalla consegna (data del visto esecutorietà) salvo diverse disposizioni di legge ...vedi →

Le comunicazioni di inesigibilità

EQUITALIA-AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

10-quinquies. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e' sostituito dal seguente: *"Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021".*

ANCORA UNA PROROGA!

Se la regola ordinaria è 3 anni dall'anno di affidamento,

Per il 2017 diventa 4 anni, per il 2016 diventa 5 anni ... per il 2000 diventa 36 anni!

Comma 688. Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro, con esclusione di quelle afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non sono assoggettate al controllo di cui al citato articolo 19.

Cause di perdita del diritto al discarico

L'art. 19 stabilisce poi che costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:

- a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e nel caso previsto dall' articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;
- b) ~~abrogato;~~
- c) la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1 entro i termini stabiliti dalla legge;
- d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa dall'espropriazione mobiliare (modifica introdotta dall'art. 23 comma 343) del D.L. 98/2011), su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;
- d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;
- e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo per vizi ed irregolarità compiute dal Concessionario nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi Concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero

Conseguenze del discarico per inesigibilità: rimborso spese

Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, **l'agente della riscossione è automaticamente discaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l'ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attività di controllo ai sensi dell'articolo 20.** I crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore.

L'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 112/99 disciplina il rimborso delle spese sostenute dall'agente della riscossione per l'inesigibilità e stabilisce che “All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso” . Il rimborso è a carico:

- a) **dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o in caso di inesigibilità;**
- b) del debitore, negli altri casi.

Inesigibilità (riscossione tramite ingiunzione)

**In caso di riscossione tramite ingiunzione occorrerà definire le cause di inesigibilità.
In caso di esternalizzazione occorrerà precisarle nel bando di gara.**

Il responsabile dell'entrata certifica l'inesigibilità derivata dalle seguenti cause:

- Irreperibilità da c.p.c
- Mancata notifica accertata sulla base delle risultanze anagrafiche (trasferito/sconosciuto);
- Assenza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
- Assenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- Assenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- Cancellazione della società di capitali (assenza/insufficienza assegnazione ai soci)
- Insufficiente massa attiva da procedura concorsuale o anche solo dichiarazione fallimento
- limite di importo che comporta l'antieconomicità della procedura

Le scelte sulla riscossione coattiva

1a fase: gestione diretta o esternalizzazione

Gestione diretta (ingiunzione)

- Occorre valutare le **risorse strumentali e la dotazione organica dell'Ufficio**: gestire direttamente la fase coattiva richiede un investimento in risorse umane; spesso gli Uffici Tributi sono sottodimensionati e non sono in grado di gestire internamente tutte le fasi della riscossione coattiva;
- Bisogna inoltre valutare eventuali opportunità di gestione in forma associata (es. Unioni)
- Devono essere valutati i costi che comporterebbe la gestione diretta.

Esternalizzazione (ruolo o ingiunzione)

- individuare le forme più convenienti in base alla struttura e all'organizzazione dell'Ente. La scelta di base è se riscuotere:
 - ❑ Tramite ruolo;
 - ❑ Mediante ingiunzione di pagamento;
 - ❑ Differenziando le modalità di riscossione (ruolo e/o ingiunzione) a seconda della tipologia di entrata, dell'importo del credito...
- Anche in relazione alla tipologia di esternalizzazione occorre tener conto delle risorse a disposizione dell'Ufficio

2a fase: Ipotesi di Esternalizzazione >ruolo o ingiunzione?

Ruolo

➤FORZA-LAVORO:

Il ruolo è la forma di riscossione coattiva che richiede il minor investimento in termini di tempo-lavoro a carico dell'Ufficio ..ma occorre tener presente che l'Ufficio dovrà monitorare e controllare l'attività del concessionario pubblico.

Ingiunzione

➤FORZA-LAVORO:

Occorre distinguere se l'esternalizzazione riguarda solo le attività di supporto all'ente (appalto di servizio) ovvero se si tratta di un'esternalizzazione completa dell'attività (concessione).

➤Appalto di servizio: le ingiunzioni e i provvedimenti cautelari ed esecutivi (ad esclusione delle esecuzioni immobiliari) sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile dell'ente: pertanto è l'ente che dovrà occuparsi direttamente di eventuali istanze (autotutela/rateizzazioni) e che, soprattutto, risponderà in giudizio in caso di ricorsi avverso tutti i provvedimenti; pertanto comporta maggiori adempimenti a carico dell'Ufficio tributi.

➤Concessione: in questo caso l'ente affida completamente la gestione della riscossione al concessionario che ne risponde in tutte le fasi.

➤Terza ipotesi: la c.d. concessione di funzioni. Si tratta della concessione ma con c/c intestato all'ente (in pratica concessione di tutte le funzioni legate alla riscossione ad eccezione dell'introito materiale delle somme)

Estermalizzazione: ruolo o ingiunzione?...elementi di valutazione

Ruolo

➤ ENTITA' DEL CREDITO:

- **crediti di modesta entità:** la riscossione tramite ruolo incontra parecchi limiti legati principalmente a due fattori:
 - a) le tempistiche del ruolo (notifica del ruolo entro 9 mesi dalla consegna del ruolo);
 - b) Ag-Entrate-Riscossione gestisce volumi elevati di crediti per cui spesso, per i crediti di modesta entità (es. Tari), non pone in essere le misure cautelari/esecutive (oppure impiega troppo tempo per farlo);

Ingiunzione

➤ ENTITA' DEL CREDITO:

- **crediti di modesta entità:** l'ingiunzione garantisce maggior efficacia, in quanto:
 - a) consente di notificare l'atto esecutivo in tempi molto rapidi (importanza per crediti Tari nei confronti dell'occupante);
 - a) A differenza del ruolo, è possibile predisporre azioni cautelari/esecutive in tempi rapidi e certi (ad es. i fermi amministrativi degli automezzi o i pignoramento presso terzi).

Esteralizzazione: ruolo o ingiunzione?...elementi di valutazione

Ruolo

➤ ENTITA' DEL CREDITO:

- crediti di importo elevato (ad es. vs. imprese) i crediti del Comune si “sommano” a quelli iscritti a ruolo dall'erario e/o altri enti, facilitando il raggiungimento delle soglie necessarie per determinate azioni cautelari o esecutive. Soprattutto quando il debitore possiede immobili in proprietà, l'agente nazionale è in grado di iscrivere ipoteca sugli immobili in esenzione di spese per importi fino al doppio dei crediti iscritti a ruolo.
- Anche in questo caso il comune deve tener conto delle tempistiche del ruolo, soprattutto in presenza di situazioni pericolo sulla riscossione (es. soc. di capitali in scioglimento/liquidazione)

Ingiunzione

➤ ENTITA' DEL CREDITO:

- crediti di importo elevato (ad es. vs. imprese) l'ingiunzione consente, anche in questo caso, maggior rapidità e certezza di azione. Tuttavia in questi casi possono sorgere alcuni problemi:
 - i crediti del Comune possono non raggiungere le soglie per promuovere azioni cautelari quali l'ipoteca;
 - oppure: dalla conservatoria emerge che il concessionario nazionale ha già iscritto ipoteca per importi elevati;
 - il fatto che l'iscrizione ipotecaria derivante da ingiunzione sia in esenzione di spese non è pacifico per tutte le conservatorie!!

Esteralizzazione: ruolo o ingiunzione?...elementi di valutazione

Ruolo

oppure

Ingiunzione

TEMPI di RISCOSSIONE e INESIGIBILITA'

Con l'introduzione della contabilità armonizzata è stato abbandonato il criterio che consentiva di iscrivere accertamenti di entrata e residui attivi, che consentiva agli enti di spendere anche prima di incassare.

Visto l'aumento, soprattutto negli ultimi anni, dei crediti accertati a fronte di un trend di riscossione fortemente in diminuzione, sono state riscritte le regole:

- possono essere iscritti in entrata gli accertamenti notificati;
- Lo stanziamento di somme al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità sulla base di regole che tengono conto del trend storico degli incassi;
- La necessità di una contabilità analitica sui singoli atti posti in riscossione;

▪ Attualmente sorge l'esigenza 1) di VELOCIZZARE I TEMPI DI RISCOSSIONE e 2) di poter individuare con certezza LE INESIGIBILITA' compatibilmente con le esigenze di bilancio e con le effettive possibilità di riscossione del credito

Esteralizzazione: ruolo o ingiunzione?...elementi di valutazione

Ruolo

➤ TEMPI di RISCOSSIONE e INESIGIBILITA'

Per quanto riguarda i crediti iscritti a ruolo ci sono obiettive difficoltà legate

- 1) i tempi di riscossione mediamente si allungano rispetto all'ingiunzione per diversi motivi a) tempi di notifica cartella b) rateizzazioni a lungo termine (anche se il comune può esercitare il potere di decidere sulle rate negando l'autorizzazione a procedere autonomamente) c) tempi più lunghi per azioni cautelari/esecutive;
- 2) sulle inesigibilità non c'è ancora certezza sui tempi (vedi comma 684 L.190/14...)

Ingiunzione

➤ TEMPI di RISCOSSIONE e INESIGIBILITA'

L'ingiunzione garantisce tempi di riscossione mediamente più rapidi rispetto al ruolo.

Tuttavia, anche in questo caso, occorre individuare le tempistiche per poter considerare un credito inesigibile, tenuto conto delle effettive possibilità di riscossione e compatibilmente con le esigenze di bilancio

Bando di gara per la riscossione tramite ingiunzione: criticità

Alcuni aspetti necessitano particolare attenzione:

1) Scelta della modalità di esternalizzazione: appalto di servizi o concessione?

Con l'appalto di servizio il Comune affida solo un'attività di supporto alla riscossione (o di alcune fasi) ma sarà ancora completamente responsabile della riscossione.

*"Per la tutela dell'integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate a soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446**"».*

Con la concessione tale responsabilità viene trasferita; **sussiste comunque obbligo di vigilanza sull'attività del concessionario.**

Bando di gara per la riscossione tramite ingiunzione: criticità

CONCESSIONE

In deroga all'articolo 52 del d.LGS. 446/1997, ***il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del d.LGS. 241/1997, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.***

Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del DL 201/2011, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 147/2013, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

E' possibile affidare in concessione la riscossione coattiva delle entrate tributarie con c/c intestato al Comune e non al concessionario?

c.d. “concessione di funzioni”

Bando di gara per la riscossione tramite ingiunzione: criticità

2) Durata dell'affidamento: è consigliabile fare affidamenti a medio-lungo termine visto che la riscossione coattiva è complessa ed ha tempi piuttosto lunghi (anni 4+4, 5+3...oppure es. "Rimini" crediti 3 + 5 riscossione).

3) Aggio a favore del concessionario: visto l'art. 52 D.Lgs 446/1997, lett. c), si ritiene non possa essere superiore a quello previsto dall'Agente nazionale (chiamato "oneri di riscossione", che attualmente è 6%).

Ripartizione: ci sono diverse interpretazioni. L'agente nazionale prevede:

- In caso di pagamento entro 60 gg: 3% a carico del debitore, 3% carico ente creditore;
- In caso di pagamento oltre 60 gg: 6% a carico del debitore.

4) Spese postallizzazione: occorre precisare le modalità di rimborso spese al concessionario: anticipato visto che le spese sono imputate al debitore nell'ingiunzione-attenzione però all'aggio, che dovrà essere decurtato dagli incassi da recupero spese, oppure possono essere individuare altre modalità di rimborso;

Bando di gara per la riscossione tramite ingiunzione: criticità

5) Tempistiche di emissione ingiunzioni/azioni cautelari ed esecutive

E' fondamentale precisare le tempistiche “inderogabili” per l'emissione delle ingiunzioni e di tutte le azioni conseguenti, sotto pena della possibilità di risolvere l'affidamento e/o applicazioni di penali;

6) Inesigibilità: occorre disciplinarle dettagliatamente.

7) Fase conclusiva dell'affidamento; è importantissimo regolare dettagliatamente la fase di “uscita”. In particolare dovranno essere precisate le modalità di restituzione dei carichi non riscossi e di tutti gli atti emessi (attenzione a non lasciare i carichi in capo al concessionario che, una volta concluso l'affidamento, avrà poco interesse a continuare a lavorare i carichi affidati.

Formazione IFEL *per i Comuni*



Grazie per l'attenzione

Giacomo Spatazza

g.spatazza@bassareggiana.it

I materiali didattici saranno disponibili su
www.fondazioneifel.it/formazione



Twitter



Facebook



YouTube

